



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. ORD-2018-375 DATA 31/10/2018**

**OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SU CUI INSISTE IL CONDOMINIO COSTITUITO DAI CIVICI 65, 67 E 69 DI VIA PORTAZZA.**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 31/10/2018 | Il Vicesindaco     |
|            | [Stefano Balleari] |



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE  
Schema Provvedimento N. 2018-POS-389 del 26/10/2018

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SU CUI INSISTE IL CONDOMINIO COSTITUITO DAI CIVICI 65, 67 E 69 DI VIA PORTAZZA.**

### **IL SINDACO**

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che :

- il giorno 08/11/2016, alle ore 14:30, personale tecnico della Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, recatosi in Via Daneo presso il civ. 20, a seguito di segnalazione del Comando Polizia Municipale – Centro Operativo Ausiliario, dopo il primo sopralluogo della locale pattuglia della PM delle ore 13:30 del 8/11/2016, ha constatato la presenza di una situazione di immediato pericolo per la pubblica incolumità, consistente in uno smottamento di materiale terroso e lapideo nell'alveo del torrente Fereggiano, proveniente dal versante in sponda destra, posto di fronte al civico in precedenza citato, stimato in circa 250/300 metri cubi, che determinava un potenziale rischio idraulico per cui si ravvisava la necessità di predisporre immediatamente interventi atti alla sua eliminazione;
- in conseguenza del descritto grave pericolo di danno alla pubblica incolumità, a seguito dell'evento franoso di cui sopra, in corrispondenza dell'alveo del Rio Ferreggiano al di sotto del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza, con ordine di servizio n.1 del 09/11/2016 prot. n. NP/1790 veniva incaricata l'impresa appaltatrice del contratto di Accordo Quadro riguardante gli *“Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2014-2015-2016”*, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi;

a seguito di ulteriore segnalazione pervenuta al COA, in data 27/11/2016 alle ore 02:00, da parte del personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Genova

che richiedeva la presenza di personale tecnico reperibile dell'Ufficio Pubblica Incolumità, il quale intervenuto presso il condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza riscontrava, con relazione prot. n. NP/2016/1947 del 01/12/2016, il cedimento di una considerevole porzione di muro posto a contenimento del terrapieno situato al di sotto di tale civico, che crollando, aveva trascinato con sé il materiale soprastante, andando ad invadere ulteriormente l'alveo del Rio Fereggiano;

- in tale frangente, i Vigili del Fuoco avevano già disposto in via cautelare, stante anche l'orario notturno che non permetteva di valutare compiutamente la situazione complessiva, lo sgombero del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza e n. 20 e n. 106 di Via Daneo, e pertanto la Protezione Civile del Comune di Genova durante la notte si doveva adoperare per il ricovero temporaneo di circa 60 persone, che non avevano la possibilità di trovare ospitalità presso parenti o amici;
- la mattina del giorno 27/11/2016 personale tecnico del Comune di Genova unitamente all'assessore ai Lavori Pubblici ed al Sindaco con la Protezione Civile, eseguiva un sopralluogo sul sito della frana, al fine di valutare la stabilità del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza, nonché quella del fronte di frana;
- sempre in data 27/11/2016 l'amministratore del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza, su invito del Direttore delle Opere Idrauliche, a seguito di assemblea condominiale straordinaria, nominava, per le valutazioni del caso, un proprio tecnico di fiducia, il quale, dopo scrupolosa ed approfondita ricognizione, chiedeva al personale dei Vigili del Fuoco presente di far cadere le parti del muro ancora compromesse, provvedendo inoltre alla sistemazione di teli impermeabili a protezione del versante interessato dal dissesto;
- il tecnico di fiducia nominato dal condominio rilasciava quindi dichiarazione firmata in data 27/11/2016 prot. n. 398153 del 28/11/2016, con la quale veniva comunicato che i fabbricati temporaneamente sgomberati erano nuovamente in sicurezza, permettendo quindi il rientro nelle loro abitazioni degli abitanti dei tre stabili ed inoltre che erano in essere a cura del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza gli interventi per la messa in sicurezza dell'alveo, nonché l'avvio dell'attività di posizionamento di sistemi di monitoraggio continui sulla struttura del suddetto civico;
- la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie con nota del 27/11/2016 prot. n. PG398198, del 28/11/2016, si attivava nell'immediato ingiungendo all'amministrazione del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza ed ai proprietari del terreno franato, sottostante al muro di sostegno del suddetto civico, la rimozione del materiale franato in alveo con contestuale messa in sicurezza del sovrastante fronte di frana al fine di evitare ulteriori crolli in alveo;
- a fronte dell'inerzia dimostrata dall'amministrazione del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza e dai proprietari del sottostante terreno franato, la Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie aveva quindi provveduto in sostituzione e in danno nei giorni successivi e sempre tramite l'impresa appaltatrice del contratto di Accordo Quadro riguardante gli *"Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di tombinature, argini, ponti e briglie di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio*

*comunale, anni 2014-2015-2016*”, ad eseguire le opere necessarie per ripristinare l’officiosità del torrente Fereggiano;

Richiamata la relazione tecnica d’ufficio redatta dal C.T.U nominato nel procedimento di cui al ricorso ex artt. 1172 e 700 c.p.c. R.G. 1250/17 instaurato tra le parti private presso il Tribunale di Genova- III Sezione Civile - ed in particolare il passaggio in cui il C.T.U. afferma:

“lo scrivente ritiene che le situazioni di pericolo lamentate dalla parte ricorrente effettivamente sussistono e sono correlate al timore del tutto plausibile che il degrado del versante, oggi direttamente esposto alle diverse azioni ambientali di disgregazione dopo l’asportazione della coltre superficiale protettiva, possa subire una rapida accelerazione fino ad interessare in tempi non determinabili a priori, ma anche immediati, le opere fondali dei sovrastanti fabbricati e manufatti a discapito della loro stabilità; tale evenienza negativa avverrà sicuramente nel lungo periodo a causa delle normali azioni degli eventi meteorici, in particolare dell’erosione superficiale e profonda dell’acqua e dell’azione meccanica dei gradienti termici, ma possibilmente potrà avvenire anche in tempi molto brevi in occasione di non imprevedibili fenomeni piovosi molto intensi e/o molto prolungati”;

Atteso che allo stato attuale, così come accertato con provvedimento del Tribunale di Genova, Sezione II, dr. Grasso, in data 24/05/2018 e successivamente riscontrato anche dai civici Uffici nel corso del sopralluogo effettuato in data 14/09/2018 nei luoghi in argomento, a cura e spese dei sigg. Sigfrido Candio e Letizia Candio sono stati installati sul versante in oggetto teloni impermeabili, sono state eseguite opere di rafforzamento coricale, sono stati effettuati tagli di essenze arboree e posato pannelli in fune, azioni tutte aventi funzione esclusivamente protettiva del versante stesso dall’azione degli agenti atmosferici;

Atteso tuttavia che ad oggi non risultano invece avviati i necessari lavori di consolidamento e stabilizzazione definitiva del versante, sempre più urgenti.

Valutato che gli interventi effettuati non sono sufficienti ad escludere la permanenza della situazione di rischio di pericolo per la sicurezza pubblica come è dimostrato altresì dalla esigenza del mantenimento in loco di un sistema di monitoraggio strumentale in continuo delle strutture portanti dei civici interessati, come risulta da precedente ordinanza del Sindaco n. 2018/260 del 25/07/2018.

Ritenuto che l’avvio delle attività di progettazione ed esecuzione dei necessari interventi strutturali di consolidamento definitivo del versante franato si rende quindi necessario quale cautela essenziale ed imprescindibile a garanzia della sicurezza dei condomini e dell’incolumità pubblica più in generale, tenuto altresì conto delle misure di cui all’ordinanza del Tribunale di Genova, III Sezione civile, del 29/11/2017, che ha ordinato non solo l’adozione di mezzi idonei a protezione dalle piogge del fondo interessato, ma anche la realizzazione dei necessari interventi strutturali di consolidamento definitivo del versante franato in argomento;

Dato atto che, in ragione di quanto sopra esposto, la Civica Amministrazione ha valutato la sussistenza dei presupposti per un intervento in via sostitutiva in danno dei soggetti responsabili dovendo prevenire ed eliminare il rischio di pericolo per la pubblica incolumità insito nella situazione sopra descritta ;

Preso atto che, con nota prot. n. PG275392 del 03.08.2018 – avente valenza di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/1990, per l'adozione della presente ordinanza - la civica Direzione Protezione Civile ha formalmente invitato il condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza nonché i signori Sigfrido Candio e Letizia Candio a provvedere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in funzione delle porzioni di sedime che sulla base degli esiti della progettazione esecutiva dovranno essere effettivamente interessate dalle opere di consolidamento, alla progettazione ed esecuzione delle opere strutturali ritenute più idonee alla messa in sicurezza finale del versante in argomento, mediante il consolidamento e protezione del piede del versante, la pulizia e stabilizzazione del versante stesso e la regimazione delle acque di ruscellamento superficiale;

Preso atto altresì che con la sopra citata nota prot. n. PG275392 del 03.08.2018 i destinatari della nota stessa sono stati preavvisati che, qualora dovesse perdurare la riscontrata inerzia di questi ultimi nell'attivare le iniziative sopra descritte, il Sindaco quale Ufficiale del Governo dovrà intervenire adottando con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti idonei a prevenire e/o eliminare i pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Rilevato che gli avv.ti Giuseppe Inglese e Anna Ruberto hanno trasmesso agli Uffici comunali in data 29/08/2018 (prot. n. PG 299121 del 03.09.2018), in nome e per conto dei sigg. Sigfrido Candio e Letizia Candio, una specifica "Memoria partecipativa ex art. 10 legge n. 241/1990" con la quale chiedono l'archiviazione dell'avviato procedimento, di cui alla comunicazione prot. n. PG275392 del 03.08.2018, in quanto ritengono che non sussistano, per i motivi meglio esposti nella Memoria stessa ed in particolare per la non sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente e quindi di una urgenza di provvedere stante gli interventi già eseguiti sul versante a cura e spese dei sigg. Sigfrido Candio e Letizia Candio, i presupposti per un'eventuale ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco ex art. 54 del T.U. n. 267/2000;

Rilevato che l'avv. Simone Vallini ha trasmesso agli Uffici comunali in data 21/08/2018 (prot. n. PG 291261 del 21.08.2018), in nome e per conto del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza, una specifica "Memoria partecipativa ex art. 10 legge n. 241/1990" con la quale, per i motivi meglio esposti nella Memoria stessa ed in particolare per il fatto che proprio e solo le opere individuate dal C.T.U. da eseguirsi esclusivamente sui terreni di proprietà dei signori Sigfrido e Letizia Candio siano idonee e sufficienti a realizzare la messa in sicurezza definitiva del versante in argomento e delle porzioni di manufatti condominiali suscettibili di danno nonché per il fatto che eventuali interventi su detti manufatti potranno essere valutati solo all'esito della progettazione ed esecuzione delle opere da eseguirsi sul fondo Candio, chiede al Comune di soprassedere al momento nell'ordinare al Condominio costituito dai civici 65, 67 e 69 di Via Portazza di realizzare interventi, rinviando ogni valutazione in merito all'esito della progettazione ed esecuzione delle opere da eseguirsi sul fondo Candio o, in subordine, di posticipare l'emissione o l'efficacia dell'ordine ad un congruo tempo successivo rispetto alla "fine lavori" dell'intervento da eseguirsi sempre sul fondo Candio;

Considerato che le ragioni addotte dagli avvocati dei sigg.ri Candio che si fondano essenzialmente sulla circostanza di avere realizzato adeguate opere di protezione del fronte

franato, lasciano comunque non risolta la necessità delle opere di consolidamento definitivo che rimangono improcrastinabili, come peraltro già preannunciate e comunicate ai destinatari con le note citate in precedenza, la cui necessità di intervento è altresì comprovata dal mantenimento in loco di un sistema di monitoraggio continuo da parte del Condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza.

Valutato di poter accogliere almeno in parte le istanze dell'avvocato del Condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza in quanto l'intervento di competenza potrebbe collocarsi a valle della progettazione dell'intervento primario insistente sul versante franato del fondo Candio;

Atteso che in presenza di una situazione di grave rischio di pericolo di danno per la sicurezza del condominio costituito dai civici n. 65, 67 e 69 di Via Portazza ed in conseguenza al civico 106 di Via Daneo, rischio che potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica più in generale, sussistono i presupposti per intervenire ai sensi dell'art.54, comma 4 del D. Lgs. 267 del 2000, adottando con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti idonei a prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Dato atto che il provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto;

#### ORDINA

- Ai Sigg. Letizia Candio, Sigfrido Candio e Livia Peota, proprietari del terreno franato compreso tra l'alveo del torrente Fereggiano e il sedime di proprietà del condominio costituito dai civ. 65-67-69 di Via Portazza, di provvedere alla progettazione ed esecuzione, sulla base delle indicazioni tecniche formulate dal C.T.U. nella causa R.G. 1250/17, delle opere strutturali ritenute più idonee alla messa in sicurezza definitiva del versante di loro proprietà;

Il suddetto adempimento dovrà avvenire nel rispetto della seguente tempistica:

- avvio dell'attività di progettazione esecutiva delle opere strutturali: entro 7 (sette) giorni naturali, successivi e continui dalla data di notifica della presente ordinanza;
- completamento della attività di progettazione esecutiva delle opere strutturali e trasmissione di una copia della progettazione esecutiva agli uffici comunali: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui dalla data di avvio della progettazione esecutiva;
- ottenimento delle autorizzazioni/pareri/nullaosta di legge propedeutici all'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo: entro 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui dalla data di ultimazione della progettazione esecutiva;
- avvio ed ultimazione dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo approvato: entro 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

entro tre giorni dalla notifica del presente atto, si invitano i Sigg. Letizia Candio, Sigfrido Candio e Livia Peota a dare assicurazione scritta ai competenti Uffici comunali delle iniziative da intraprendere e/o intraprese in merito.

## ORDINA ALTRESI'

- all'Amministratore pro tempore del condominio costituito dai civv. 65-67-69 di Via Portazza di provvedere alla progettazione ed esecuzione, sulla base delle indicazioni tecniche formulate dal C.T.U. nella causa R.G. 1250/17, delle opere strutturali ritenute più idonee alla messa in sicurezza definitiva della porzione del versante di proprietà del condominio stesso, opere la cui valutazione e definizione dovrà essere effettuata dal Condominio all'esito della progettazione delle opere interessanti il sottostante fondo Candio;

Il suddetto adempimento dovrà avvenire nel rispetto della seguente tempistica:

- avvio della attività di valutazione e definizione degli interventi ritenute necessari e più idonei alla messa in sicurezza definitiva della porzione del versante di proprietà del condominio stesso: entro 7 (sette) giorni naturali, successivi e continui dalla data della comunicazione di avvenuta trasmissione agli uffici comunali della progettazione esecutiva del versante in oggetto da parte della proprietà del fondo Candio;
- ultimazione della attività di valutazione e definizione degli interventi ritenute necessari e più idonee alla messa in sicurezza definitiva della porzione del versante di proprietà del condominio e contestuale avvio dell'attività di progettazione esecutiva di detti interventi: entro i successivi 20 (venti) giorni naturali, successivi e continui;
- completamento della attività di progettazione esecutiva delle opere strutturali: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui dalla data di avvio della progettazione esecutiva;
- ottenimento delle autorizzazioni/pareri/nullaosta di legge propedeutici all'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo: entro 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui dalla data di ultimazione della progettazione esecutiva;
- avvio ed ultimazione dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo approvato: entro 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui dalla data di "fine lavori" degli interventi interessanti il fondo Candio;

entro tre giorni dalla notifica del presente atto, si invita l'Amministratore pro tempore del condominio costituito dai civv. 65-67-69 di Via Portazza a dare assicurazione scritta ai competenti Uffici comunali delle iniziative da intraprendere e/o intraprese in merito.

## PREAVVERTE

che, in caso di inottemperanza, si provvederà in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti a progettare e a realizzare, tramite l'ausilio di professionisti e imprese di costruzioni esterni all'Ente, le opere strutturali sopra descritte, ed al conseguente recupero delle spese sostenute dal Comune;

## DISPONE

altresì, per il caso di inottemperanza, l'inoltro della denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 e 677 del codice penale;

di riservarsi l'adozione dei successivi provvedimenti meglio visti, ritenuti necessari in relazione agli esiti dei controlli e delle verifiche effettuate;

### Comunica

ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 che la Struttura competente è la Direzione Protezione Civile, presso la quale è possibile prendere visione degli atti e che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Francesca Bellenzier, mentre per le attività di progettazione e di realizzazione, in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti, degli interventi oggetto della presente ordinanza il responsabile del relativo procedimento di attuazione è l' Ing. Stefano Pinasco Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo.

### MANDA

- Alla Direzione Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità per il controllo delle incombenze di competenza;
- Al 3° Distretto Polizia Municipale per l'espletamento delle incombenze di competenza ed in caso di inottemperanza all'inoltro della conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 677 C.P. a carico degli inadempienti;
- Alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo sia per fornire supporto tecnico alla Direzione Protezione Civile nell'ambito delle attività di controllo sia per l'esecuzione d'ufficio, a totali spese a carico dei soggetti inadempienti, in caso di inottemperanza da parte dei Sigg. Letizia Candio, Sigfrido Candio e Livia Peota, proprietari del terreno franato compreso tra l'alveo del torrente Fereggiano e il sedime di proprietà del condominio costituito dai civv. 65-67-69 di Via Portazza e/o da parte dell'Amministratore pro tempore del condominio costituito dai civv. 65-67-69 di Via Portazza;
- Al Municipio Bassa Val Bisagno per quanto di rispettiva competenza;
- Alla Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Ufficio Centrale Notifiche e Accertamenti Anagrafici per la notifica del presente provvedimento;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco  
Stefano Balleari